

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1779)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1966 (V. Stampato n. 2722)

d'iniziativa del deputato MARTUSCELLI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 luglio 1966*

Modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La laurea in giurisprudenza è titolo sufficiente per l'ammissione al concorso per la nomina a procuratore aggiunto.

Nel primo anno di esercizio delle funzioni i procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza legale ed alla difesa limitatamente alle cause che si svolgono dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione.

Art. 2.

Le lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, sono così sostituite:

« *a)* gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario ».